

**COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO - SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
ANNUALITA' 2017 – 2018 - 2019**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi, gli interventi, le prestazioni, le provviste e le somministrazioni, indicati al successivo art. 4, relativi alla manutenzione ordinaria di giardini, aiuole, parchi, piste ciclopedonali costituenti parte del patrimonio di verde pubblico comunale, secondo le norme stabilite nel presente Capitolato d'Appalto e negli altri documenti di gara elaborati dal Servizio Ambiente.

Il Comune stipulerà con l'aggiudicatario il relativo contratto d'appalto, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

Nel proseguo del presente Capitolato per "impresa appaltatrice" si intende l'impresa aggiudicataria.

Il soggetto aggiudicatario, sia esso una singola impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio, potrà aggiudicarsene altri senza alcun limite di numero massimo.

ART. 2 - FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato a corpo soggetto a solo ribasso di aggiudicazione.

Il valore stimato dell'appalto è pari ad **Euro 207.000,00, di cui**

- € 202.860,00 oltre IVA soggetto a ribasso d'asta
- € 4.140,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

esclusa IVA 22%.

Tali importo si intende comprensivo di oneri vari, attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'Appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte dei servizi dati in appalto ed effettivamente svolti secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; gli stessi si intendono pertanto remunerativi per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

La revisione dei prezzi è ammessa nei casi previsti nel successivo art. 7.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è di tre anni dalla data del verbale di consegna dei servizi. Esso si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva dei servizi anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge. L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta **per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi** mentre il Comune resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Al termine naturale dell'appalto, l'impresa appaltatrice, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte del Comune, deve in ogni caso garantire, per un periodo massimo indicativo di sei

mesi, la continuità dei servizi fino al completamento delle procedure, ad evidenza pubblica, di nuovo affidamento del servizio. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel Capitolato d'appalto, a meno che, a seguito di variazioni nel valore di beni indifferenziati, che abbiano determinato un aumento dei prezzi di riferimento in misura non inferiore al 10 % e tale da alterare significativamente l'equilibrio contrattuale, l'impresa appaltatrice non richieda una riduzione ad equità o una revisione del prezzo.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI - LUOGHI DI ESECUZIONE - SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi di manutenzione ordinaria delle aree a verde:

- taglio dell'erba presso aree verdi, giardini pubblici, comprensivo di raccolta di foglie e rifiuti nelle aree a verde (rif. Tavole da 1 a 10 ed Elenco aree verdi);
- potatura delle siepi presenti nelle aree (rif. apposita campitura e note in Elenco aree verdi)

meglio specificati nel successivo art. 5, nonché le eventuali prestazioni migliorative risultanti dai documenti di gara.

Le aree oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato sono individuate nelle tavole grafiche mediante la codifica di cui al Piano del Verde, e dettagliate nell'elenco nel quale sono riportate le quantità (metri quadrati di aree verdi, presenza o meno di siepi da potare).

Salvo il rispetto delle disposizioni di legge, l'impresa appaltatrice si obbliga a garantire le prestazioni previste dal presente Capitolato, secondo le modalità e le condizioni in esso indicate, anche con riferimento alle nuove aree che diverranno di proprietà comunale nel corso della durata dell'appalto. In tal caso si provvederà al concordamento di nuovi prezzi come definito al successivo articolo 7.

La Direzione Tecnica Comunale (D.T.C.) di cui al successivo art. 21 si impegna a fornire all'impresa appaltatrice tutte le informazioni relative agli eventuali servizi presenti nel sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.) e a provvedere, se necessario, alla loro disattivazione durante l'esecuzione dei servizi da parte della stessa.

I servizi da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.

In particolare l'impresa appaltatrice dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dalla D.T.C. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Prima di presentare offerta per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, l'impresa concorrente dovrà ispezionare i luoghi, specificati nel Progetto, per prendere visione delle condizioni di esecuzione dei servizi e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da eseguire.

Di questi accertamenti e ricognizioni l'impresa concorrente è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.

La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa concorrente di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

ART. 5 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa appaltatrice, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato e secondo le indicazioni e le direttive impartite dalla D.T.C..

Tutti i servizi che, a giudizio della D.T.C., non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguiti o completati a spese dell'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta, a sua cura e spese, a:

- eseguire i rilievi fotografici che la D.T.C. riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l'esecuzione dei servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una successiva analisi delle attività svolte dalla stessa;
- segnalare per iscritto alla D.T.C., dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di:

- comunicare a mezzo email alla D.T.C. eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi;
- consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Municipale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l'espletamento del servizio per la consegna al legittimo proprietario;
- mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento dei servizi e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprietà esclusiva del Comune stesso.

L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub contraenti.

RIFIUTI

I rifiuti vegetali derivanti dalla pulizia delle aree verdi potranno essere conferiti, secondo le modalità che verranno concordate con la D.T.C., presso la Stazione ecologica comunale di Via Rodari nei consueti orari di apertura, oppure presso la platea all'uopo allestita presso il Magazzino comunale, ubicato nella medesima zona di Ponte alle Forche, con oneri di smaltimento o recupero a carico del Comune.

I rifiuti non vegetali derivanti dalla pulizia delle aree verdi dovranno essere differenziati nelle seguenti categorie: multimateriale (vetro, alluminio, plastica) carta e indifferenziato (tutti i restanti rifiuti) e conferiti negli appositi contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti urbani. Nelle aree dove questi non sono presenti nelle immediate vicinanze, o laddove le quantità rinvenute fossero eccessive per il conferimento nelle postazioni di raccolta stradale, previo accordo con la D.T.C si provvederà a richiedere il ritiro dei sacchi al gestore unico del servizio di igiene urbana.

Sono esclusi dall'obbligo di raccolta i rifiuti che richiedono particolari cautele e/o attrezzature (es. eternit, contenitori di olio esausto, siringhe, rifiuti ingombranti, ecc.). L'impresa appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente, e comunque **entro il giorno successivo** alla data di esecuzione delle operazioni di taglio, la presenza di tali rifiuti alla D.T.C., la quale provvederà alla rimozione degli stessi tramite ditte specializzate. Per quanto riguarda le siringhe l'impresa appaltatrice dovrà segnalarne la presenza immediatamente, comunque **entro 1 (una) ora**, alla D.T.C. o alla Polizia Municipale.

Per la gestione di qualsiasi tipologia di rifiuto si rimanda comunque alle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

DANNI

L'impresa appaltatrice dovrà porre particolare attenzione all'uso di macchine (tosaerba) e attrezzature (decespugliatore) in modo da non arrecare danni agli automezzi eventualmente parcheggiati in prossimità delle aree sulle quali si effettua il taglio dell'erba.

In questo senso la ditta appaltatrice dovrà:

- adottare in ogni caso tutte le accortezze tecniche e operative per evitare i possibili danni sopra ricordati;
- adottarne di diverse qualora la DTC non le ritenga adeguate o sufficienti nelle diverse situazioni operative concordandole con la DTC stessa;
- richiedere i divieti di sosta necessari qualora le accortezze tecniche individuate non siano ritenute comunque sufficienti a garantire la sicurezza delle operazioni di taglio;
- richiedere autonomamente intervento della Polizia Municipale qualora in presenza di divieti di sosta regolarmente posizionati le auto permangano posizionate in maniera tale da impedire il corretto svolgimento delle operazioni;
- posizionare un biglietto della propria azienda sul parabrezza dell'automezzo eventualmente danneggiato in maniera tale da facilitare la risoluzione dell'eventuale richiesta risarcimento di danni.

TAGLIO ERBA GIARDINI E PARCHI

L'operazione di taglio dell'erba deve porsi come obiettivo la conservazione e l'infittimento del cotico erboso in modo da garantire sia la preservazione del suolo che l'agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime, mantenendo i prati entro uno sviluppo massimo di 12 cm di altezza.

Si intende adottare la tecnica di taglio tipo "mulching", e cioè lasciando in sito l'erba sfalciata che risulta facilmente degradabile in pochi giorni: ad operazione ultimata, tale materiale dovrà essere uniformemente distribuito su tutta la superficie di intervento. In caso contrario l'impresa appaltatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla raccolta e smaltimento corretto di tutti i rifiuti vegetali prodotti, senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo da parte del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Indicativamente il taglio dell'erba avrà inizio dal mese di Marzo e terminerà entro la metà del mese di Novembre di ogni anno solare di durata dell'appalto.

L'impresa appaltatrice avrà cura di mantenere costantemente l'erba entro lo sviluppo sopra definito ed ogni intervento di sfalcio dovrà sempre essere preceduto dalla pulizia generale delle aree oggetto di appalto, provvedendo quindi alla raccolta dei rifiuti vegetali (rami, ramaglie) e non vegetali (cartacce, bottiglie, lattine, ecc.), presenti anche al di sotto di panchine, cestini, alberi, siepi ed arbusti.

La raccolta di foglie e rifiuti non vegetali è da eseguire su tutte le aree specificate nel Progetto Tecnico, tramite asportazione da eseguirsi a mano e/o con macchina aspiratrice/soffiatrice e/o con qualsiasi altra/o attrezzatura/mezzo ritenuta/o idonea/o dall'impresa appaltatrice.

La fornitura di sacchi e di tutte le attrezzature necessarie per la raccolta dei rifiuti (es. scope, pinze, puntali, palette, ecc.) è a carico dell'impresa appaltatrice.

Nelle operazioni di taglio dei tappeti erbosi è incluso il taglio delle erbe infestanti dalle superfici a copertura inerte (vialetti e percorsi pedonali, piazzali, marciapiedi) compresi nelle aree a verde nonché la rifilatura dei bordi, degli spazi circostanti e compresi in attrezzature di gioco e arredi della più varia natura.

È altresì incluso il taglio dell'erba e successiva rimozione dei residui vegetali lungo il controcordonato lato interno dei marciapiedi prospicienti in sede esterna le aree verdi appaltate.

È proibito l'impiego di diserbanti.

L'impresa appaltatrice dovrà porre particolare attenzione all'uso di macchine (tosaerba) e attrezzature (decespugliatore) in modo da non arrecare danni al colletto delle piante arboree.

Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate alla D.T.C. per la valutazione economica del danno, ai sensi del Capo III del Regolamento per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano.

Il manto erboso dovrà essere mantenuto entro uno sviluppo massimo di 12 cm di altezza.

La procedura di misurazione dell'altezza del manto erboso, qualora si renda necessaria, verrà svolta in contraddittorio tra la DTC ed il responsabile di cantiere della ditta appaltatrice con le seguenti modalità:

- **La DTC convocherà con un preavviso anche verbale di 24 h il responsabile di cantiere della ditta appaltatrice in una determinata area verde facente parte dell'appalto;**
- **Verrà effettuato una verifica congiunta dello stato complessivo del manto erboso con la realizzazione di una documentazione fotografica generale;**
- **Si individueranno congiuntamente le zone di misura nella proporzione di almeno 1 ogni 500 mq;**
- **Si posizionerà in verticale sul terreno un righello verificando la rispondenza dell'altezza dell'erba a quanto previsto dal contratto in essere in ognuna delle zone di misura ed effettuando una fotografia di ogni misura effettuata;**
- **Si redigerà un apposito verbale della verifica effettuata da controfirmare da parte sia della DTC che del responsabile di cantiere della ditta appaltatrice.**

In caso di diversa interpretazione della misurazione effettuata si ripeterà l'operazione coinvolgendo due testimoni esterni non dipendenti dal Comune o dalla ditta appaltatrice.

POTATURA SIEPI E ARBUSTI

L'operazione di potatura in forma obbligata dovrà essere finalizzato al mantenimento della forma geometrica della siepe praticando il taglio di contenimento sulle due superfici verticali e su quella orizzontale o, in caso di figure particolari, sull'intera superficie dell'arbusto. L'intervento **dovrà essere effettuato in modo da mantenere la lunghezza dei nuovi getti di vegetazione entro la lunghezza di 1/3 (un terzo) dell'altezza totale dell'arbusto.**

Per l'eventuale misurazione della lunghezza dei nuovi getti di vegetazione di siepi ed arbusti si procederà in analogia a quanto previsto per l'altezza del manto erboso.

Può peraltro sussistere la necessità di provvedere al rinnovo di siepi annose, degradate, defogliate, non mantenute, da sottoporre a drastica riduzione del volume per necessità tecniche, fitosanitarie o estetiche, praticando tagli anche su vegetazioni di più anni ("tagli sul vecchio"), in modo tale comunque da consentire una efficace ripresa vegetativa.

L'impresa appaltatrice potrà usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare come per es. il *Prunus lauruscerasus*, l'uso di tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca agli esemplari (troncatura di foglie), salvo deroghe concesse dalla D.T.C.

E' assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Durante le operazioni di potatura l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'esportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati.

Nel caso di siepi o arbusti isolati o in gruppo da lasciare liberi nella forma (forsizie, spiree, oleandri, ecc.), l'eventuale potatura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi opportuni per massimizzare la fioritura: l'impresa appaltatrice dovrà pertanto tener presente del portamento della specie (simpodiale, pollonante,

strisciante, ecc.), dei rami fiorigeni (fioritura nel ramo dell'anno, fioritura nel ramo dell'anno precedente, ecc.). Nel caso di potatura di rose, l'impresa appaltatrice è tenuto a richiedere informazioni alla D.T.C.

Non è consentito potare arbusti o siepi in piena estate o durante periodi dell'inverno particolarmente freddi al fine di evitarne il deperimento.

La potatura delle siepi, indipendentemente dall'altezza dei nuovi getti vegetativi, dovrà essere eseguito con la raccolta simultanea del materiale sfalciato; in alternativa l'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'asportazione del materiale vegetale di risulta e di quanto recuperato dall'accurata rastrellatura dell'intera superficie, entro la giornata lavorativa di esecuzione del taglio stesso

ART. 6 - VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI

All'inizio dell'appalto verrà redatto il "verbale di consegna dei servizi".

L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d'Appalto e nei restanti documenti di gara.

La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:

- la piena cognizione della consistenza dei servizi da rendere e di tutta la normativa vigente in materia;
- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.

Dalla data di consegna, l'impresa appaltatrice dovrà dare inizio agli interventi indicati nell'art. 4 del presente Capitolato d'Appalto, secondo quanto prescritto dal successivo art. 15 o, se non specificato in tale articolo, secondo le differenti disposizioni impartite dalla D.T.C.

I servizi dovranno essere condotti con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie.

Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data del primo verbale di consegna.

ART. 7 - SERVIZI NON PREVISTI E VARIAZIONI

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che la D.T.C. potrà emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il personale tecnico del Servizio Ambiente o altro personale delegato dalla D.T.C. potrà dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, **entro il terzo giorno naturale e consecutivo** successivo alla comunicazione verbale.

Resta salva la facoltà dell'impresa appaltatrice di presentare, riguardo alle direttive emanate della D.T.C., integrative rispetto ai documenti di gara, tutte le osservazioni che ritenesse opportune, obbligatoriamente rese in forma scritta, **entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento delle stesse via email.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016:

- il Comune si riserva la facoltà di apportare agli interventi o alle modalità del servizio quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto;
- l'impresa appaltatrice si obbliga all'esecuzione di eventuali servizi non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, ivi comprese eventuali prestazioni in economia (le cui modalità di

verifica sono definite all'art. 21) oltre ad interventi aventi carattere d'urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione di servizi non previsti solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dalla D.T.C..

Per i servizi e le modifiche di cui sopra, il compenso delle prestazioni in aumento verrà concordato di volta in volta, in contraddittorio tra le due parti, tramite sottoscrizione di apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi", assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari riportati nel Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana in vigore scontati del ribasso offerto in sede di gara; qualora non si pervenga ad un accordo, il Comune potrà rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi in questione, ad altra impresa del settore senza che l'impresa appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie. Il pagamento di tali servizi sarà effettuato unitamente al pagamento dei servizi previsti. Ogni aggiornamento dei compensi delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, dovrà essere oggetto di liquidazione a partire dalla fatturazione del servizio relativo al mese in cui si sono verificate le variazioni.

L'impresa appaltatrice è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Oltre all'aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l'impresa appaltatrice non avrà diritto a nessun'altra indennità.

Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare l'esecuzione di servizi di cui al presente Capitolato presso aree o edifici di proprietà privata, può, in caso di inadempienza del privato, disporre tramite l'impresa appaltatrice, l'esecuzione d'ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra specificato. L'impresa appaltatrice dovrà fatturare i costi relativi all'espletamento dei servizi richiesti direttamente al Comune committente.

Ferma restando la possibilità tecnica-amministrativa e indipendentemente dal ribasso di aggiudicazione, il Comune, nel rapporto con il contraente, si riserva di affidare servizi aggiuntivi, secondo le modalità e regole tutte del contratto, fino alla concorrenza massima dell'importo a base di gara.

ART. 8 – ATTREZZATURE E MEZZI

Per il corretto espletamento dei servizi l'impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato d'Appalto, ed elencati nella "Proposta tecnica organizzativa" allegata agli atti di gara. L'impresa appaltatrice dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione dei servizi dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE, ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da riportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.

Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d'appartenenza.

L'impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'impresa appaltatrice e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L'impresa appaltatrice è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal Responsabile del Contratto.

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione via email al Responsabile del Contratto **entro 6 (sei) ore** dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire **entro e non oltre le 18 (diciotto) ore** dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal Responsabile del Contratto l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio.

I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza dei servizi e non potranno essere adottati a giustificazione di eventuali disservizi.

Gli stessi dovranno comunque essere allontanati dall'area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

ART. 9 – PERSONALE IN SERVIZIO – NORME DI SICUREZZA

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'appalto e dai restanti documenti di gara, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, come descritta nella "Proposta tecnico organizzativa" allegata agli atti di gara. Oltre al personale in servizio, l'impresa appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo. Laddove l'impresa abbia assunto, in fase di presentazione dell'offerta, l'impegno ad impiegare per l'appalto soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità sociale, questi potranno essere individuati mediante fornitura da parte del servizio Sociale del Comune, di un elenco, dal quale l'Impresa appaltatrice potrà insindacabilmente selezionare il personale ritenuto in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi.

L'impresa appaltatrice è obbligata:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso e a praticare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperative anche verso i soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi in vigore, per la durata dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio. I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi;
- a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
- a rispettare la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i.;
- ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subcontraenti stessi;
- ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. Il Comune si riserva di richiedere all'impresa appaltatrice misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale;
- a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;
- a segnalare tempestivamente alla D.T.C., tempestivamente, **e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo**, il verificarsi di infortuni occorsi ai propri dipendenti o di incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento dei servizi.

Il personale dell'impresa appaltatrice in servizio dovrà:

- essere fornito, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento dei servizi;
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni impartite dal presente Capitolato d'appalto ed agli ordini impartiti dall'impresa appaltatrice stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile del Contratto ne informerà l'impresa appaltatrice la quale dovrà procedere secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento applicabile. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per il Comune stesso;
- avere padronanza della lingua italiana;
- essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il proprio personale impiegato nei servizi.

ART. 10 – CLAUSOLA SOCIALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, poiché i servizi in oggetto sono definibili ad alta intensità di manodopera, l'impresa appaltatrice, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell'appalto, si impegna, in via prioritaria, all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, previa dimostrazione, da parte dello stesso, della loro idoneità sotto tutti i profili descritti nel precedente articolo 9, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa.

ART. 11 - RESPONSABILITA' PER DANNI

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche, nonché secondo le direttive e il controllo della D.T.C..

Nell'esecuzione dei servizi l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

- garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo dei servizi;
- evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali od alle cose, sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire **entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi**, a carico e spese dell'impresa appaltatrice. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, la D.T.C. farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Contratto entro il termine sopra specificato.

Prima della sottoscrizione del verbale di consegna o della stipulazione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà presentare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall'art.103 comma 7 del D.Lgs.50/2016 avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate al Responsabile del Contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza annuale. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche il Comune ed i suoi dipendenti.

Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato, ed avere massimale almeno pari a Euro 500.000,00.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art.2602 del cc), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziatoe. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio del Comune, per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura di cui ai seguenti punti:

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa appaltatrice ne fa denuncia alla D.T.C. **entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi** da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, la D.T.C. procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni della D.T.C.; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

La denuncia del danno suddetto deve essere sempre fatta per iscritto; resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o comunque derivanti dalle condizioni climatiche, nonché dall'eventuale transito con qualunque mezzo.

L'impresa appaltatrice non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo degli interventi necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere, a proprie cura e spese, a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'impresa appaltatrice e/o recuperate avvalendosi della cauzione definitiva, ed in ogni caso dalla stessa rimborsate.

ART. 12 - ADEMPIMENTI SPECIALI

L'impresa appaltatrice dovrà produrre, prima dell'inizio dei servizi, un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari della stessa, quelli degli assistenti tecnici responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici.

Nella scheda aziendale saranno inoltre riportati:

- il domicilio completo di recapito telefonico;
- il domicilio dell'assistente tecnico, responsabile della squadra operativa, e di almeno un suo sostituto in caso di assenze, completo di recapito anagrafico e telefonico;
- il normale orario giornaliero di lavoro suddiviso per stagioni;
- i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nei servizi connessi al presente appalto;
- l'elenco delle macchine operatrici in dotazione per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi;
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla D.T.C., **entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi** dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.

L'assistente tecnico dell'impresa appaltatrice, responsabile della squadra operativa, dovrà sempre essere presente nei luoghi di intervento durante l'esecuzione dei servizi ed essere quotidianamente reperibile, in coincidenza con l'orario di lavoro, tramite cellulare.

Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico dell'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima dell'inizio dei servizi il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di S. Giovanni Valdarno a rogito del Segretario Comunale.

L'IVA per quanto dovuta è a carico del Comune.

ART. 14 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È ammesso l'affidamento in subappalto nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore del Comune.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell'impresa appaltatrice per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 106 comma 1 lett. d)2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; gli stessi non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti del Comune medesimo alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai documenti di gara. Nei **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 - sexies della L. 575/1965 e s.m.i..

Relativamente alla cessione di crediti si farà riferimento all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla normativa vigente in materia.

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dei servizi deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (dueper cento) dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa.

L'importo della garanzia è ridotta delle percentuali indicate al comma 7 del medesimo articolo per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ivi previste. Per fruire di tale beneficio, si dovrà segnalare e documentare, in sede di offerta, il possesso di tali certificazioni.

Tale cauzione, costituita secondo le modalità indicate nel sopra citato articolo, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari detta cauzione è svincolata automaticamente al

momento della sottoscrizione stessa. Il Comune procederà all'escussione della cauzione provvisoria nell'ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti in sede di gara si siano verificate mendaci ovvero nell'ipotesi in cui per colpa dell'aggiudicatario non si giunga alla stipula del contratto ovvero nell'ipotesi generale in cui l'impresa concorrente turbi le operazioni di affidamento.

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari al 10% dell'importo dei servizi aggiudicati. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo è prevista, anche per la cauzione definitiva, l'applicazione delle riduzioni percentuali previste per il possesso di certificazioni di cui all'art. 93 comma 7.

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante il corso dell'appalto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.

Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità.

Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.

Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino all'emissione, da parte del Comune, del Certificato di Regolare Esecuzione dei servizi o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione del rapporto contrattuale.

L'impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data della relativa richiesta, pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice fino all'avvenuto reintegro.

La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dalla D.T.C. mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà l'impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all'impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento dell'appalto a terzi.

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 16 - TEMPO UTILE PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI E SOSPENSIONI

Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa appaltatrice dovrà concordare con la D.T.C. e trasmettere, via email, alla stessa, l'indicazione della data di avvio dei servizi. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla ripresa stagionale del servizio.

In ogni caso l'inizio degli interventi di sfalcio dell'erba dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

I servizi dovranno condursi con la massima rapidità ed intensità possibile e senza interruzione, con il minor intralcio possibile alla viabilità.

La D.T.C. si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l'impresa appaltatrice organizzi la sua attività dando la precedenza all'esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche per altre esigenze (es. viabilità, particolari necessità locali, ordine generale, festività, ecc.), senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare compensi o riserve.

Il calendario degli interventi potrà essere modificato dalla D.T.C., mediante ordini di servizio inviati via email, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.

Il tempo utile per intraprendere i servizi aggiuntivi o in economia sarà di **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dalla data dell'ordine di servizio a mezzo email.

Eventuali deroghe all'inizio dei servizi, per cause di forza maggiore, saranno valutati insindacabilmente dalla D.T.C..

Sospensione e ripresa dei servizi

È ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dalla D.T.C. su richiesta dell'impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.

La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

L'impresa appaltatrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei servizi ai sensi dei punti 1 e 2, senza che il Comune abbia disposto la ripresa dei servizi stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Contratto a dare le necessarie disposizioni alla D.T.C. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi, qualora l'impresa appaltatrice intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il Responsabile del Contratto determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i servizi.

Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa appaltatrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.

Le sospensioni non comportano il differimento dei termini contrattuali, ma vengono prese in considerazione per la valutazione circa l'applicabilità delle penali di cui al successivo articolo.

ART. 17 – PENALI

L'impresa appaltatrice è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti atti di gara.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla D.T.C., all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penale variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

- mancato rispetto del calendario degli interventi eventualmente ordinati dalla D.T.C. ai sensi dell'art. 16, per inadempienza euro 300,00
- mancato inizio del primo intervento entro il termine previsto all'art.16 Euro 150,00
- mancata effettuazione della pulizia generale dell'area prima dell'effettuazione dell'intervento, per area Euro 200,00
- mancata segnalazione alla D.T.C. della presenza di rifiuti che richiedono particolare cautele e/o attrezzature in aree soggette al taglio dell'erba, per cumulo di rifiuti Euro 100,00
- ritardata raccolta del materiale sfalciato, ogni qualvolta previsto dal presente capitolato, per giorno di ritardo e area Euro 100,00
- altezza dell'erba superiore ai 12 cm, per area Euro 50,00
- altezza dei getti di vegetazione della siepe superiore a 1/3 dell'altezza dell'arbusto, per area Euro 50,00
- mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 5 non contemplate nelle casistiche precedenti, per inadempimento e per area Euro 50,00
- mancata esecuzione delle prestazioni migliorative eventualmente risultanti dai documenti di gara, per inadempimento e per area Euro 50,00
- Interventi aggiuntivi o in economia: per mancato inizio entro i termini previsti nel calendario concordato Euro 30,00 per giorno di ritardo
- Interventi aggiuntivi o in economia: per ritardo nell'ultimazione, per giorno di ritardo, Euro 50,00.
- danneggiamento di automezzo in sosta in aree limitrofe all'area di intervento, per automezzo, Euro 200,00
- danneggiamento di pianta esistente nell'area di intervento con i mezzi utilizzati per lo sfalcio, euro 300,00 a pianta, oltre i danni calcolati ai sensi del Capo III del Regolamento per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano.

Le penali di cui sopra sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nella precedente tabella, si applicherà una penale di Euro 50,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo email, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni **entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della stessa.

Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

Il Comune procede al recupero delle penalità, dopo l'assunzione del provvedimento definitivo di applicazione della penale, mediante ritenuta diretta sulla fattura dell'impresa appaltatrice, relativa ai servizi effettuati in dipendenza dell'appalto e/o avvalendosi della cauzione definitiva.

È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa appaltatrice, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del contratto, sentita la D.T.C..

Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sulle somme spettanti all'impresa appaltatrice per i servizi resi fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal Comune mediante l'escussione della cauzione definitiva che in tal caso l'Impresa ha l'onere di reintegrare entro 30 giorni.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per maggiori danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, nei seguenti casi: a) qualora l'impresa appaltatrice: a1) senza motivo ritenuto giustificato dal Comune, non inizi i servizi entro il termine stabilito dal Comune o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, a2) per sua grave negligenza, dia motivo di interruzione dei servizi, per due volte, b) a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati, c) per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.), d) per gravi violazioni del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'impresa appaltatrice, e) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Comune, f) qualora le penali computate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta, g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi del Comune, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, h) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione, i) inadempimento, da parte dell'impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato dal Comune.

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.

I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

L'impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.

ART. 19 - CAUSE DI DECADENZA.

Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell'impresa appaltatrice le condizioni soggettive e tecniche richieste per l'affidamento dell'appalto, il Comune procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale.

La cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto di concessione e l'incameramento della cauzione definitiva.

La decadenza del contratto è notificata dal Comune, tramite posta elettronica certificata, all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.

I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

L'impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del contratto.

ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto, nel corso dell'appalto, ognuno per un quarto dell'importo annuale di affidamento, decurtato dalle penali di cui all'art. 16 eventualmente maturate nel periodo di riferimento, con le seguenti scadenze:

- 1 Maggio
- 1 Luglio
- 1 Settembre
- 1 Novembre

La fattura relativa all'ultima rata di pagamento, qualunque sia l'ammontare, verrà liquidata a collaudo effettuato.

L'impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

La liquidazione delle fatture verrà effettuata, previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Il bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG).

L'impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi:

- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all'art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura al/alla quale è/sono dedicato/i;
- le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento all'impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante la prestazione del servizio, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione.

In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da emettersi **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.

Per i servizi di cui al presente Capitolato d'appalto le fatture dovranno contenere la dicitura "Manutenzione ordinaria del verde pubblico - taglio erba – Anno ____ - CIG ____ - S.A.L. n. _____ (specificando l'anno, il Codice Univoco Gara e lo Stato di Avanzamento dei servizi di riferimento)", il numero e la data del provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa, e riportare il costo dei servizi resi, come desumibili dallo Stato di Avanzamento dei servizi.

Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all'impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia.

La D.T.C. invierà all'impresa appaltatrice i provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa assunti per la copertura finanziaria dei servizi oggetto dell'appalto.

Qualora il Comune non rispettasse i termini di pagamento di legge, l'impresa appaltatrice provvederà a notificare al Comune ingiunzione ad effettuare l'accredito **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento dell'ingiunzione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, l'impresa appaltatrice avrà diritto all'applicazione e riconoscimento degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine di pagamento previsto dal Regolamento Comunale di contabilità alla data di effettivo accredito del pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell'impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.

In caso di inadempienza dell'impresa appaltatrice, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, circa il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto alle prestazioni appaltate, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, e/o le disposizioni degli Istituti Previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune comunicherà l'inadempienza all'impresa appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, e procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi assegnando all'impresa appaltatrice il termine massimo di **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

L'impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi. Qualora l'impresa appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati, a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva, inoltre, di escutere le cauzione definitiva che in tal caso dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni.

ART. 21 - SERVIZI IN ECONOMIA

Qualora, su richiesta della D.T.C., si rendessero necessarie prestazioni in economia per l'esecuzione di servizi non previsti nel presente Capitolato d'appalto, le prestazioni di personale, macchinario ed impianti e le forniture di materiali saranno valutate e compensate con le modalità descritte al precedente articolo 7.

Tutti i servizi da eseguire in economia saranno ordinati dalla D.T.C. che preciserà per iscritto il numero, la qualifica del personale e le attrezzature da impiegare in tali servizi.

I rapporti comprovanti le ore in economia dovranno pervenire all'Ufficio della D.T.C. **entro le ore 12.00** del giorno successivo a quello cui i servizi si riferiscono e dovranno essere controfirmati per accettazione dalla D.T.C. stessa.

Se durante l'ispezione dei servizi, si riscontrasse mancante, anche parzialmente, il personale addetto ai servizi in economia, la D.T.C. potrà non prendere in considerazione le ore in economia a partire dall'inizio dei servizi o dall'ispezione precedente. Resta convenuta la facoltà della D.T.C. di chiedere la sostituzione del personale che non risultasse idoneo al genere di servizi da eseguire.

ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - DIREZIONE TECNICA COMUNALE (D.T.C.)

Responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è il Responsabile del Servizio Ambiente. Ad esso sono assegnate le funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, oltre che quelle di Direttore dell'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 111 comma 2 del medesimo decreto, che verranno svolte con il supporto dei dipendenti del Comune.

Il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Alla Direzione Tecnica Comunale sono assegnati, in particolare, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto; inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La vigilanza ed il controllo sui servizi competerà al Responsabile del procedimento per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Ai fini del controllo, l'impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Responsabile del procedimento tutta la collaborazione necessaria.

Il Responsabile del procedimento, per il controllo e la vigilanza sui servizi oggetto di appalto, potranno essere coadiuvati dal personale del Servizio Ambiente, della Polizia Municipale e di altri Servizi ed Unità operative del Comune, il cui elenco verrà trasmesso all'impresa appaltatrice e mantenuto aggiornato dalla D.T.C.

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che la D.T.C. potrà emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta.

Tuttavia, in caso di urgenza, gli incaricati dalla D.T.C. potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla comunicazione verbale.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque relativi a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei servizi affidati, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione.

E' escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico ed all'arbitrato.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, sia essa di natura tecnica, giuridica o amministrativa, e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 206 D.Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

ART. 24 – RECESSO

Resta salva la facoltà del Comune, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione dei servizi, salvo il pagamento a favore dell'impresa appaltatrice: - delle spese dalla stessa sostenute, - delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'effettivo recesso, - di una somma, che l'impresa appaltatrice ritiene interamente soddisfattiva a titolo di mancato guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato, in analogia a quanto previsto dall'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla sua notificazione.

Dopo tale termine l'impresa appaltatrice dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.

I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facoltà dell'impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

ART. 25 - COSTITUZIONI IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell'assuntore.

ART. 26 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

La redazione del Certificato di regolare Esecuzione dovrà avvenire, da parte della D.T.C., **entro 3 (tre) mesi** dalla data di conclusione dei servizi, indicata nel relativo verbale di ultimazione sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dalla D.T.C., con le modalità previste dall'art.102 D.Lgs. 50/2016.

A tal fine il Responsabile del Contratto provvederà ed eseguire i necessari accertamenti, eventualmente in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, al fine di verificare la congruità dei servizi resi e la rispondenza degli stessi a quanto pattuito.

Con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà corrisposto all'impresa appaltatrice l'eventuale credito residuo per i servizi eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 27 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Per quanto non specificato nel presente Capitolato d'appalto e nei documenti di gara si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, al D.Lgs. 50/2016, alle loro successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato, per le parti applicabili.

ART. 28- TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si informa che: - la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara, - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste, - la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura

di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto, - i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'Ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati è il Comune nella persona del legale rappresentante o suo delegato.